

Nella causa n. /2023 r.g. e n. /2023 r.g. riunita



TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. /2023

tra

[...]

Parte_1

(avv.)

OPPONENTI

e

Controparte_1

(avv.)

OPPOSTO

*

Oggi 14/01/2026, alle ore 12,00, innanzi al Giudice dott.ssa Cristina Ferrari sono comparsi l'Avv. , in sostituzione dell'Avv. , per gli oppositori e l'Avv. , in sostituzione dell'Avv. per Controparte_1

I procuratori delle parti precisano entrambi le conclusioni richiamando quelle delle memorie ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.

Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione; all'esito pronuncia sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.

Il Giudice
Cristina Ferrari

dall'ABI, in particolare per quanto attiene alla rinuncia al termine di cui all'art. 1957 cod. civ., con conseguente operatività della norma codicistica e, tuttavia, già maturata la decadenza dall'azione per decorso del termine semestrale.

Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio **Controparte_1** per ribadire le proprie originarie pretese creditorie, così come riconosciute dal decreto ingiuntivo, e prendere posizione su tutte le eccezioni avversarie, delle quali ha assunto l'infondatezza.

Una volta riuniti i due procedimenti per connessione oggettiva e soggettiva con ordinanza del 06.03.2024, è stata ammessa ed espletata CTU in accoglimento dell'istanza di verifica dell'opposta. Da ultimo la causa è pervenuta all'udienza odierna per essere discussa oralmente e contestualmente decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

Le analoghe opposizioni rivolte da **Parte_1** e **Parte_1** al decreto ingiuntivo n. /2022 non meritano di essere accolte per le ragioni di seguito esposte.

Le questioni di natura preliminare introdotte dagli oppositori sono state smentite l'una dagli esiti della CTU grafologica, l'altra dal contenuto della documentazione messa a disposizione da **Controparte_1**

Nel dettaglio, le firme presenti sulla fideiussione omnibus – garanzia n. del 9.11.2011 sono risultate autentiche a seguito dell'approfondita indagine compiuta dal perito d'ufficio, dott. **Per_1**, che sulla base dei riscontri offerti dalle scritture di comparazione con sottoscrizioni certamente vergate da **Parte_1** e **Parte_1** e del saggio grafico al quale ha sottoposto i due oppositori, operati i necessari raffronti del movimento grafico, dei segni, della pressione e gesti esecutivi, ha potuto così rispondere al quesito sottopostogli da questo Giudice:

*“Le corrispondenze riscontrate tra le autografe di **Parte_1** e le firme in verifica non lasciano dubbi sulla loro provenienza dalla stessa mano.*

In sintesi corrispondono:

- ☐ Il movimento esecutivo formativo (vedi n. 1)
- ☐ L'intersezione dei tratti della “F” (vedi n. 2)
- ☐ La contorsione reciproca dei gramma consecutivi delle lettere (vedi n. 3)
- ☐ La pressione marcata leggermente differenziata (vedi n. 4)
- ☐ La pressione marcata orizzontale uniforme nel tratto finale (vedi n. 5)
- ☐ La corrispondenza dei gesti esecutivi delle lettere (vedi n. 6)

Per la loro rilevanza segnaletica, individuale e complessiva, le corrispondenze riscontrate conferiscono alla conclusione raggiunta un grado di certezza elevato.

*Le corrispondenze riscontrate tra le autografe di **Parte_1** e le firme in verifica non lasciano dubbi sulla loro provenienza dalla stessa mano.*

In sintesi corrispondono:

- ☐ Il cognome è “apparentemente” scritto in due “parti” (vedi n. 1)
- ☐ Scrittura “impaziente” (vedi n. 2)
- ☐ Scrittura “Oscura” (vedi n. 3)
- ☐ Scrittura “attaccata” (vedi n. 4)
- ☐ Pressione differenziata (vedi n. 5)
- ☐ Gesti esecutivi (vedi n. 6)
- ☐ Lettere “a” e “z” di **Pt_1** inclinate a destra (vedi n. 7)

Per la loro rilevanza segnaletica, individuale e complessiva, le corrispondenze riscontrate conferiscono alla conclusione raggiunta un grado di certezza elevato”.

Non vi è ragione alcuna per porre in dubbio le conclusioni alle quali il CTU è pervenuto, pertanto gli effetti giuridici derivanti dalla garanzia rilasciata il 9.11.2011 sono senz'altro vincolanti per **Parte_1** e **Parte_1** in applicazione del principio generale espresso dall'art. 1372 cod. civ.

La titolarità in capo a **Controparte_1** del credito azionato in via monitoria, quale cessionaria in blocco di Banca **ex art. 58 Tub**, è provata per tabulas dal contratto di cessione stipulato il 17.06.2015 e dalla dichiarazione rilasciata il 27.04.2023 da Banco

[sull'inclusione del credito relativo alla posizione di **Controparte_3** (già **S.r.l.**, la variazione della denominazione sociale risulta dalla visura camerale depositata da **CP_1** a corredo del ricorso monitorio) individuata come pratica ndg (doc. E allegato alla comparsa di costituzione dell'opposta), a cui si unisce l'avviso pubblicato in GU parte seconda n. **del 25.06.2015**.

Invero, anche la Suprema Corte ha affermato di recente (cfr Cass civ.. sez III., ord. n. 10200 dep. 16.04.2021) che la dichiarazione del cedente è valutabile al fine di ritenere provata la suddetta cessione, elemento supportato, nel presente caso, anche dalla prova presuntiva costituita dalla disponibilità da parte dell'odierna convenuta della documentazione contrattuale inerente agli odierni opposenti. La citata pronuncia della Cassazione, invero, ha ricordato dapprima come la cessione del credito sia un negozio consensuale e la notifica al debitore ceduto abbia solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente eseguito dal debitore e di regolare il conflitto tra cessionari; come nel caso di cessione in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999 la pubblicazione della notizia abbia la funzione di esonerare il cessionario dalla notificazione stabilita in via generale dell'articolo 1264 c.c.; come tale normativa abbia inteso agevolare la realizzazione di una cessione in blocco di rapporti giuridici, ponendo quale presupposto di efficacia la mera pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando dall'onere di provvedere alla notifica delle singole cessioni di credito alle controparti. Pertanto, ha sottolineato la Suprema Corte, in via generale l'adempimento della notificazione può essere validamente surrogato anche da altre modalità di comunicazioni che possono essere costituite anche dall'intimazione di pagamento al debitore ceduto. In questo contesto, la prova della cessione, ha proseguito la Suprema Corte, può avvenire anche documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, sicché **anche la dichiarazione del cedente, comunicata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce elemento documentale rilevante potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado di appello.**

Passando così all'esame del merito della vicenda, occorre procedere alla qualificazione giuridica della garanzia prestata da **Parte_1** e **Parte_1** : trattasi secondo la valutazione di questo Giudice di contratto autonomo di garanzia.

Intanto, la clausola n. 7 “a semplice richiesta scritta”, pur non essendo una prova sufficiente in ordine alla qualificazione del rapporto come autonomo, è di certo un forte indice in tale senso (cfr. Cass. civ. n. 6517 del 2017).

Avvalorano tale qualificazione altre clausole contenute nella garanzia e tra esse, quella, sempre al punto 7 secondo cui, per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi

sede fra banca ed il fideiussore le risultanze delle scritture contabili della banca: ne consegue che il garante non ha alcuna facoltà di sollevare eccezioni in merito alla rispondenza dei dati contabili rispetto alle pattuizioni contrattuali e di contestare l'ammontare del credito risultante da tali dati.

Tale rilievo permette anche di respingere la contestazione degli odierni oppositori sulla consistenza del credito di **CP_1** come azionato in via monitoria (peraltro ridotto rispetto al saldo debitore di c/c pari a 20.690,20 Euro).

Altresì presente è la previsione al punto 6 della clausola n. 7 per la quale il fideiussore riconosce alla banca il diritto di stabilire a quale delle obbligazioni del debitore debbono imputarsi i pagamenti da lui fatti, in deroga alla regola ordinaria dell'art. 1193 cod. civ.

Altro dato documentale confermativo della affermata natura autonoma della garanzia è dato dalla clausola al punto 10, per cui in merito alla facoltà di opporre eccezioni relative al momento in cui la banca decida di recedere dai rapporti con il cliente debitore, il garante non ha potere alcuno. Eliso ogni collegamento con l'obbligazione principale anche dalla previsione al punto 2 della garanzia, per il quale il fideiussore si impegna a rimborsare alla banca le somme dalla stessa incassate in pagamento delle obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo.

La natura di contratto autonomo rispetto a quello garantito, della garanzia concessa da **Pt_1** [...] e **Parte_1** a Banca permette di superare l'eccezione estintiva degli oppositori avente ad oggetto l'invalidità della clausola n. 6 perché riproduttiva dello schema ABI, con riviviscenza dell'art. 1957 cod. civ. e intervenuta decadenza dall'azione per decorso del termine decadenziale.

L'art. 1957 cod. civ. non opera infatti per il contratto di garanzia autonoma come affermato già con sentenza dalla Suprema Corte n. 7883 del 28.03.2017: *"Il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l'assenza di accessorialità dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore; ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali"*.

Appare da ultimo superabile anche la censura **Pt_1** riguardante l'inopponibilità della garanzia prestata per violazione dell'art. 58 Tub in quanto assente il consenso dei garanti medesimi alla cessione della stessa a beneficio della cessionaria in blocco dei crediti **Controparte_1**

Basterà richiamare l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, che si condivide, favorevole ad una lettura ampia dell'art. 58 terzo comma e che muove dalla prima sentenza n. del 19.07.2002, secondo la quale ai sensi dell'art. 58 TUB e 1263 c.c. i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo da chiunque prestati o comunque esistenti in favore del cedente ...(omissis).. conservano la loro validità e il loro grado in favore del cessionario senza bisogno di alcuna formalità o annotazione; il trasferimento della garanzia autonoma segue automaticamente la cessione del credito, essendo irrilevante il possibile eventuale aggravio della posizione del garante, trattandosi di mero fatto come tale inidoneo ad incidere sulla fattispecie normativa applicabile; questa pronuncia è costantemente richiamata da successive pronunce quali la n. 3319 del 2020 secondo cui la nozione di "altri accessori" di cui all'art. 1263 c.c. va intesa nel senso di ricomprendere la somma delle utilità che il creditore può trarre

dall'esercizio del diritto ceduto e dalla n. del 2019 che nel richiamare il predetto indirizzo sull'art. 1263 c.c. precisa "ed è la cessione in sé che determina il trasferimento della garanzia, an 2019 che nel richiamare il predetto indirizzo sull'art. 1263 c.c. precisa "ed è la cessione in sé che determina il trasferimento della garanzia, anche se avente natura autonoma, senza necessità di consenso" (ultima sentenza affermativa di tale orientamento la n. 16962 del 19.06.2024).

Conclusivamente, le opposizioni di *Parte_1* e *Parte_1* devono essere respinte e il decreto ingiuntivo è da confermare.

Le spese di lite sono regolate facendo applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., al quale non v'è motivo di derogare, e sono liquidate in dispositivo come da D.M. 55/2014 testo vigente, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione in cui ricade la controversia (cause da 5.201,00 a 26.000,00 Euro) e riconoscendo al legale di *Controparte_1* il compenso professionale per entrambe le cause fino al momento della loro riunione (fasi di studio e introduttiva);

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti di opposizione a decreto ingiuntivo promossi da *Parte_1* e *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* e per essa *Controparte_2* così decide:

- rigetta l'opposizione proposta da *Parte_1* e *Parte_1* e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. /2022 emesso dal Tribunale di Parma il 14.11.2022;
- condanna *Parte_1* e *Parte_1* in solido a rifondere a *Controparte_1* le spese del giudizio di opposizione, liquidate in 6.773,00 Euro per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate in corso di causa, a carico dei soccombenti *Parte_1* e *Parte_1* in solido.

Così deciso in Parma il 14 gennaio 2026

Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.

Il Giudice
Cristina Ferrari